

**Allegato alla deliberazione di C.C. N.50 del 15/07/2015
e modificato con Delibera di C.C. n.13 del 07/02/2017**

**COMUNE DI PAGANI
(PROVINCIA DI SALERNO)
*Settore Pianificazione, Edilizia Privata e Servizi Cimiteriali***

**REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA PRIVATA
NEL CIMITERO COMUNALE**

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare l'attività edilizia privata all'interno del Cimitero Comunale del Comune di Pagani in aree ottenute in concessione secondo le disposizioni regolamentari vigenti. Il presente Regolamento non disciplina le attività di Polizia Mortuaria regolate da altre fonti regolamentari.

**Art. 2 CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DELLE
COSTRUZIONI (non vigente)**

Le nuove edificazioni si distinguono in due tipologie:

- a) Edicole funerarie, intendendosi per esse dei piccoli manufatti, in cui di norma vengono utilizzati due lati per la costruzione di loculi e lasciati liberi o chiusi a vetrata gli altri due, realizzate su lotti di superficie lorda inferiore a mq 15.00, l'altezza consentita dal piano di sistemazione del viale è di ml. 3.50;
- b) Cappelle gentilizie, realizzate su lotti di superficie lorda superiore a mq 15.00, l'altezza consentita dal piano di sistemazione del viale è di ml. 5,00

Per entrambe le tipologie la superficie massima coperta sarà quella delle dimensioni del lotto detratta della fascia di rispetto di cm. 50 per ogni lato del lotto. Per ogni cappella o edicola devono essere realizzati loculi per tumulazione pari ad una salma per ogni 2.00 mq. di superficie massima copribile per le edicole e mq. 1,50 per le cappelle, oltre i detti loculi potranno essere realizzate colombaie nel limite massimo di una per ogni loculo realizzabile.

Sia le edicole che le cappelle gentilizie saranno realizzate con quota di livello interno rialzata di 40 cm. rispetto al piano sistemato del Cimitero ovvero ai viali. Si caratterizza come costruzione composta da una serie di loculi sovrapposti posizionati in senso orizzontale sui lati con uno spazio centrale, oltre alla copertura, che può essere piana ovvero a due falde inclinate (verso i

lateral). A loro protezione è consentita una chiusura con cancello in materiale metallico (alluminio o ferro) e vetro ed, inoltre, dovrà essere prevista almeno una finestra in modo da consentire una sufficiente aereazione ed una discreta illuminazione naturale. I suddetti manufatti sono realizzati dai privati nelle aree concesse dal Comune secondo specifiche disposizioni regolamentari. Sia le edicole funerarie che le cappelle gentilizie, nel rispetto dei limiti inderogabili di cui al successivo art. 5, potranno contenere sia loculi per tumulazione che per deposizione dei resti mortali ovvero ossari. Nella parte sottostante dello stesso, si potrà realizzare un ipogeo dove sarà previsto uno spazio per eventuali inumazioni. Sulle pareti perimetrali dell'ipogeo, solo su due lati, si potranno realizzare loculi interrati per le tumulazioni delle salme. Salvo quanto diversamente specificato nel presente Regolamento e nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, è lasciato ampio spazio progettuale alla realizzazione dei manufatti con l'intesa che il calpestio del manufatto sia preceduto da almeno due gradini che garantiscano il comodo accesso rispetto ai viali principali del cimitero, con l'obbligo dell'ingresso nel lato del viale stesso. In ogni caso, i progetti devono essere redatti con particolare cura, attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo. *E' tassativamente vietata la realizzazione di loculi accessibili dall'esterno della cappella gentilizia, durante qualsiasi tipo di intervento edilizio poiché i loculi facenti parte della cappella stessa, così come tutti i tipi di sepoltura appartenenti al suddetto manufatto dovranno avere accesso ed utilizzo solo ed esclusivamente dall'interno della stessa.*

Art. 2 CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E TECNICHE DELLE COSTRUZIONI (vigente)

Le nuove edificazioni si distinguono in due tipologie:

- a) Edicole funerarie, intendendosi per esse dei piccoli manufatti, in cui di norma vengono utilizzati due lati per la costruzione di loculi e lasciati liberi o chiusi a vetrata gli altri due, realizzate su lotti di superficie lorda inferiore a mq 15.00, l'altezza consentita dal piano di sistemazione del viale è di ml. 3.50;
- a) Cappelle gentilizie, realizzate su lotti di superficie lorda superiore a mq 15.00, l'altezza consentita dal piano di sistemazione del viale è di ml. 5,50

Per entrambe le tipologie la superficie massima coperta sarà quella delle dimensione del lotto detratta della fascia di rispetto di cm. 50 per ogni lato del lotto. Per ogni cappella o edicola devono essere realizzati loculi fuori terra per tumulazione nel limite massimo di uno per ogni 2.00 mq. di superficie del lotto, non escludendosi la possibilità di realizzare colombaie in luogo dei loculi conteggiando quattro colombaie per un loculo. In presenza di ipogeo esso sarà destinato alla inumazione con possibilità di prevedere un ulteriore numero di loculi per tumulazione nel numero massimo di quattro.

Sia le edicole che le cappelle gentilizie saranno realizzate con quota di livello interno rialzata di 40 cm. rispetto al piano sistemato del Cimitero, ovvero ai viali, al fine di evitare eventuali allagamenti in caso di forti piogge ed eventuali . Si caratterizza come costruzione composta da una serie di loculi sovrapposti posizionati in senso orizzontale sui lati con uno spazio centrale, oltre alla copertura, che può essere piana ovvero a due falde inclinate (verso i laterali). A loro protezione è consentita una chiusura con

cancello in materiale metallico (alluminio o ferro) e vetro ed, inoltre, dovrà essere prevista almeno una finestra in modo da consentire una sufficiente aereazione ed una discreta illuminazione naturale. I suddetti manufatti sono realizzati dai privati nelle aree concesse dal Comune secondo specifiche disposizioni regolamentari. Sia le edicole funerarie che le cappelle gentilizie, nel rispetto dei limiti inderogabili di cui al successivo art. 5, potranno contenere sia loculi per tumulazione che per deposizione dei resti mortali ovvero ossari. Nella parte sottostante dello stesso, si potrà realizzare un ipogeo dove sarà previsto uno spazio per eventuali inumazioni e la realizzazione, su due lati di loculi interrati per le tumulazioni delle salme nel numero massimo di quattro. Salvo quanto diversamente specificato nel presente Regolamento e nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, è lasciato ampio spazio progettuale alla realizzazione dei manufatti con l'intesa che il calpestio del manufatto sia preceduto da almeno due gradini che garantiscano il comodo accesso rispetto ai viali principali del cimitero, con l'obbligo dell'ingresso nel lato del viale stesso. In ogni caso, i progetti devono essere redatti con particolare cura, attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo. E' tassativamente vietata la realizzazione di loculi utilizzabili dall'esterno della cappella gentilizia."

ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente Regolamento, si definiscono le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'organismo edilizio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza lo stesso;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'organismo edilizio, sempre che non alterino i volumi e le superfici;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi del manufatto, l'adeguamento dimensionale delle sepolture esistenti alla normativa vigente, il consolidamento statico;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'organismo, l'adeguamento dimensionale delle sepolture esistenti alla normativa vigente, nonché la demolizione e ricostruzione fedele del manufatto preesistente.

e) "interventi di sostituzione edilizia", sono gli interventi rivolti a sostituire l'organismo edilizio esistente, mediante abbattimento e ricostruzione in conformità ai principi costruttivi, tipologici e dimensionali disciplinati dal presente Regolamento;

f) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, ovvero quelli relativi alla nuova costruzione.

ART. 4 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO

Ai sensi di quanto dettato dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nell'ambito delle aree individuate dall'Ente, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti, a famiglie e comunità, per la realizzazione di sepolture private. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà, che resta del Comune di Pagani (SA). Pertanto, qualsiasi concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo, rientra nella piena disponibilità del Comune stesso. Inoltre, i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C. Le aree possono essere concesse in uso per la realizzazione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di deposizione di resti mortali (LOCULI/OSSARI) oppure per tumulazione individuale (LOCULI) o per inumazione privata individuale (IPOGEO). Nel caso delle costruzioni di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento, una volta ottenuta la concessione del suolo cimiteriale, il concessionario è impegnato alla sollecita trasmissione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo prescritto per l'intervento edilizio da realizzare e comunque, non oltre i termini previsti dal contratto di concessione del suolo assegnato.

ART. 5 DIMENSIONI CONSENTITE ED AMMISSIBILITÀ DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Caratteristiche tipologiche generali: Le edicole funerarie e le cappelle gentilizie avranno ingresso principale dal lato prospiciente i viali, saranno dotate di unico ingresso con dimensioni dell'apertura tali da consentire un'agevole area di lavoro agli operatori cimiteriali. La camera ipogea potrà avere anche un ingresso secondario con il vano d'accesso inserito nella sagoma del manufatto e la cui scala non potrà avere una larghezza inferiore a cm. 85. La struttura dei loculi e del manufatto stesso, realizzato interamente in opera oppure con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per le costruzioni in zona sismica. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita sul fronte di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica. Dovranno essere sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, così come previsto dalla normativa vigente in materia ed in premessa citata. Nella parte sottostante la

cappella gentilizia è possibile realizzare una camera sotterranea (IPOGEO) che non potrà avere la profondità superiore a mt. 3.00 dal livello dei viali; la stessa potrà contenere lo spazio per le inumazioni, oltre allo spazio utile per la posa dei feretri da parte degli operatori cimiteriali; su due dei lati dell'ipogeo è ammessa la realizzazione di loculi preferibilmente per tumulazioni. Ad ogni cappella (nell'angolo in basso a destra) dovrà essere apposta una targhetta di riconoscimento con gli estremi forniti dall'ufficio cimitero del Comune. E' fatto espressamente obbligo che la parte del manufatto fronteggiante i viali (dal cordolo alla cappella, compresi i gradini di accesso, aventi profondità di almeno 25 cm. ciascuno) sia rivestita in marmo bianco tipo Carrara o similari provvisto di antiscivolo, mentre gli arretramenti dai confini dei lotti laterali e retrostanti dovranno avere una riquadratura in marmo bianco tipo Carrara o similari almeno di cm. 30. Per le Cappelle gentilizie esistenti di particolare pregio storico-architettonico individuate mediante apposito atto di Giunta Comunale, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo. Infine, per quanto riguarda le coperture, in particolare gli aggetti delle stesse, si precisa che i "cornicioni" non potranno sporgere oltre i cm. 30. Ad opera ultimata è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo edilizio di inoltrare comunicazione di chiusura dei lavori corredata dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità del manufatto al titolo autorizzato, oltre la copia del certificato di collaudo vistata del Settore Provinciale del Genio Civile per avvenuto deposito. Espletate tali procedure, è competenza dell'Ufficio competente al rilascio dei titoli edilizi dare comunicazione scritta all'Ufficio Cimitero che autorizzerà l'utilizzo del manufatto edificato.

Caratteristiche dimensionali: Gli interventi edilizi da attuarsi nel Cimitero Comunale dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

- Arretramento minimo dal confine con altri lotti cm. 50
- Distanza minima da altri manufatti cm. 100
- Distanza frontale minima da altri manufatti cm. 300
- Lunghezza minima loculo tumulazione cm. 225
- Larghezza minima loculo tumulazione cm 70
- Altezza loculo tumulazione cm. 65
- Altezza massima interna esterna edicola cm. 300
- **Altezza massima esterna edicole (compresa copertura) cm. 350 (modificato)**
- Altezza massima esterna edicole (compresa copertura) cm. 400
- Altezza massima interna cappella cm. 450
- **Altezza massima esterna cappella (compresa copertura) cm. 500 (modificato)**
- Altezza massima esterna cappella (compresa copertura) cm. 550
- Altezza massima calpestio monumento (rispetto ai viali) cm. 60
- Altezza massima interna ipogeo cm. 300

Le suddette dimensioni minime relative ai loculi si adegueranno automaticamente, senza ulteriori passaggi, ad eventuali nuove e diverse normative in materia.

ART. 6 ULTERIORI ELEMENTI PER NUOVA EDIFICAZIONE

In particolare per i loculi utilizzati per la tumulazione, è imposto il rispetto di quanto segue: nel dimensionamento di ogni elemento tipologico devono essere garantite le minime misure di ingombro libero interno non inferiore a quelle prescritte dalla vigente normativa, ed in particolare per ciò che riguarda gli alloggiamenti dei feretri si osserveranno le misure interne nette. A dette dimensioni, vanno aggiunti gli spessori corrispondenti alle pareti di chiusura degli stessi. Per tutti i manufatti, si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei e durevoli nel tempo; gli scarichi dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualità. Le altezze di cui sopra possono essere superate solo per la formazione di opere isolanti o impermeabilizzanti o per la creazione di opere di ornamento (frontalino, timpano, immagini o simboli dell'arte funeraria). Gli esterni dei manufatti (pareti perimetrali) dovranno essere obbligatoriamente rivestite da lastre di marmo o pietre simili ovvero da rivestimenti anche di natura diversa, ma comunque attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo. Per le suddette pareti, potrà essere prevista anche una minima parte senza rivestimento (intonacata e tinteggiata) che comunque non potrà superare il 50% di tutta la superficie esterna.

ART. 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Nell'intera area cimiteriale, nessuna opera può essere iniziata prima del rilascio da parte dell'Ente, del regolare titolo autorizzativo, la cui copia deve essere trasmessa all'Ufficio Cimiteriale. I singoli progetti di costruzione di sepolture private saranno approvati dall'Ufficio comunale competente, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n°380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. In essi saranno osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e al punto 13 della circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993, oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Si precisa che nel caso siano presenti sepolture private contigue con la recinzione, esse non debbono avere alcun tipo di comunicazione con l'esterno del cimitero. In caso di inottemperanza a quanto dettato dal titolo che autorizza l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti edilizi o sui manufatti esistenti, previa diffida alla regolarizzazione ove possibile, il Comune provvederà alla demolizione d'Ufficio delle opere realizzate ponendo gli oneri a carico dello stesso concessionario. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, del titolo autorizzativo alla loro realizzazione e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ART. 8 TITOLI ABILITATIVI AGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

L'istanza per il rilascio del titolo abilitativo per l'intervento edilizio ammissibile, così come previsto dal presente regolamento, per l'esecuzione delle costruzioni

nell'intera area cimiteriale, redatta in carta da bollo e firmata dal concessionario del suolo, suoi eredi o loro familiari e/o congiunti, deve essere indirizzata all'Ufficio preposto del Comune di Pagani entro e non oltre i termini previsti dal contratto di concessione del suolo assegnato. Il titolare della domanda dovrà eleggere il domicilio per tutti gli atti ed affari relativi al procedimento edilizio ed alla esecuzione dei lavori, nel Comune di Pagani. Altresì, nell'istanza dovranno risultare esplicitamente: a) gli estremi dell'atto di concessione del suolo cimiteriale, mediante copia dello stesso; b) l'impegno di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle leggi vigenti in materia; c) l'attestazione della ricevuta di versamento, a carico della ditta esecutrice, di un importo forfettario inerente i consumi di acqua, energia elettrica, ecc.; d) i nominativi di tutte le figure interessate alla realizzazione dell'opera. Qualsiasi tipo di cambiamento dovrà essere denunciato e comunicato al Comune entro e non oltre cinque giorni, sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione dei lavori. Gli elaborati progettuali dovranno essere firmati da tecnici abilitati, iscritti nei relativi Albi Professionali, ciascuno nei casi e nei limiti di competenza professionale stabilite dalle disposizioni speciali che li riguardano. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., è sufficiente la comunicazione all'Ufficio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE

La documentazione a corredo delle domande deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi, gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere presentati in triplice copia, fermo restando che ai fini istruttori, l'Ufficio preposto potrà richiedere ulteriori elaborati atti a definire meglio l'intervento da eseguire: Per le nuove costruzioni o sostituzione edilizia: a) Relazione tecnica illustrativa contenente tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con l'indicazione delle eventuali opere provvisorie. b) Stralcio planimetrico ed esatta individuazione del lotto cimiteriale in scala non inferiore a 1:500; c) Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200, con le indicazioni della superficie del lotto, dei viali, della posizione, sagome e distacchi del manufatto, da costruzioni esistenti. d) Pianta della costruzione, in scala non inferiore a 1:25, con l'indicazione delle strutture portanti, delle quote planimetriche e altimetriche di tutti i punti di emergenza del manufatto dal terreno, con indicate le linee di sezione. e) Sezioni grafiche (di cui una trasversale ed una longitudinale) in scala non inferiore a 1:25, con le misure delle altezze nette dei singoli loculi, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dei colmi delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni sarà indicato l'andamento del terreno, le quote di terreno e quelle di progetto lungo le sezioni stesse da estendersi fino ai confini nonché ai viali. f) Prospetti (frontale e laterale), a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:25 completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. I prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio. g)

Particolari decorativi e costruttivi, se previsti, necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento nel rapporto non inferiore 1:10. Particolare attenzione dovrà essere posta alla individuazione della quota del piano di riferimento, le cui quote relative al progetto dovranno riferirsi, e che dovrà essere desunta da accurati rilievi in loco da parte del progettista. Per le ristrutturazioni edilizie comprese le demolizioni e ricostruzioni: Tutta la documentazione di cui al precedente punto, completa di rilievo quotato in scala almeno 1:25 dei manufatti da demolire, relativo alla pianta e alla sezione più indicativa, con una completa documentazione fotografica, allegata a perizia giurata sulla consistenza del manufatto esistente. Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie: In funzione dell'entità delle opere da eseguire verrà prodotta la documentazione di cui al precedente punto lett. a), b), c), relativa ai manufatti su cui si intende intervenire, ed inoltre una completa documentazione fotografica e, qualora gli interventi dovessero riguardare l'intera costruzione, si produrrà una pianta e una sezione più significativa. Il titolo abilitativo edilizio è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato. Gli aventi causa dell'intestatario e dei suoi eredi legittimi possono chiedere la voltura dell'intestazione dei titoli comprovanti la liceità urbanistica del manufatto cimiteriale e il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa variazione. La variazione dell'intestazione del titolo edilizio non è soggetta a contributo concessorio. Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti dal titolo abilitativo originario.

ART. 10 VALIDITÀ, DECADENZA E ANNULLAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO

I lavori dovranno iniziare entro mesi dodici dalla data del rilascio del titolo autorizzativo, previo rilascio dell'Autorizzazione sismica e dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di inizio, pena la decadenza del suddetto Atto Amministrativo, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Per motivi da valutarsi da parte dell'Ufficio Competente e su motivata richiesta degli interessati, può essere accordata una proroga massima di mesi dodici al termine fissato per la presentazione delle istanze. Sarà possibile per l'Amministrazione Comunale stabilire ulteriori, specifici, obblighi che il concessionario è tenuto a rispettare. Tali specificazioni saranno inserite come parte integrante del titolo autorizzativo.

ART. 11 VARIANTI AL PROGETTO

Qualora si manifesti la necessità di apportare varianti al progetto approvato, gli interessati possono presentare, prima dell'ultimazione dei lavori, i relativi elaborati, che sono assoggettati alla procedura di approvazione in analogia al titolo autorizzativo. Resta stabilito che con la determinazione del Responsabile sul progetto di variante non si modificano i termini di validità, di ultimazione e di decadenza previsti per il progetto originario, fatta salva la possibilità di proroga.

ART. 12 OPERE DI FINITURA SUI LOCULI CONCESSI

Per quanto riguarda i loculi concessi, ovvero per quelli ancora da assegnare in concessione da parte del Comune, si stabilisce obbligatoriamente che:

- su ogni lastra nell'angolo destro verso il basso dovrà essere applicato il numero progressivo, fornito e posto in opera dal Concessionario su indicazione dell'Ufficio Cimitero, relativo alla sepoltura cui la lastra si riferisce;
- sulle lastre di cui al punto precedente, potranno essere posizionati portafiori e lampade votive di tipo verticale di dimensioni adeguate e proporzionati alle dimensioni delle lastre di chiusura dei loculi e analoghi a quelli già esistenti negli altri manufatti è fatto divieto di applicare sulle lastre di chiusura dei loculi portalumi per l'illuminazione a cera ed a olio
- l'eventuale foto in ceramica da applicare dovrà avere dimensioni adeguate e proporzionate alle dimensioni delle lastre dei loculi.

E' fatto divieto ai concessionari dei suddetti loculi di sostituire, con materiali più pregiati, le lastre di chiusura già collocate o di abbellirle con riquadri, cornici, ecc.. E' altresì vietata l'unione di più nicchie cinerarie con l'inserimento di un'unica lastra. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private senza alterarne la caratterizzazione storicamente consolidata e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto.

I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, qualora ne ricorra il caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione dell'utilizzo del manufatto, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dell'Ufficio Cimitero, alla tumulazione di salme o alla deposizione di resti ovvero alle inumazioni, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi e, di conseguenza, a renderlo idoneo.

I lavori di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti previa comunicazione all'Ufficio competente, specificando la consistenza e natura dei lavori, con identificazione del manufatto e adeguata documentazione fotografica che individua i punti di intervento, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano sempre il mantenimento in efficienza delle costruzioni delle sepolture private, mediante l'esecuzione di opere di adeguamento, di reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, o interventi di miglioria, con elementi di disegno e materiali coerenti rispetto ai caratteri storici e architettonici delle costruzioni esistenti nell'ambiente circostante.

Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza dalla concessione del suolo cimiteriale.

Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o alle sepolture, fermo restando l'obbligo per il concessionario di darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Cimitero, il quale sottoscrivendola ne certificherà gli estremi d'urgenza evidenziati. Successivamente, per l'eventuale riduzione in pristino, verrà presentata entro un mese dall'evento la domanda di autorizzazione per l'esecuzione delle opere a farsi.

ART. 13 ISCRIZIONI ED EPIGRAFI

Previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Cimitero, nelle lapidi delle sepolture è possibile inserire le consuete frasi di commemorazione del defunto limitate ai seguenti elementi:

- cognome, nome, età (o data di nascita), delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte, l'eventuale breve epigrafe e l'eventuale indicazione di chi fa apporre il ricordo.

ART. 14 OPERE SULLE FOSSE DI INUMAZIONE

Ogni fossa nei campi di inumazione comuni è contraddistinta da una tomba fornita e messa in opera dai privati e costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici sulla quale sarà applicata una targhetta riportante un numero progressivo assegnato dall'Ufficio Cimitero. A cura e spese sempre dei singoli privati, sulle tombe dei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna (viali di camminamento) secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune, in relazione al carattere del cimitero e alle indicazioni del presente regolamento e, comunque, analoghe a quelle esistenti. La lastra di marmo orizzontale, utilizzata come copertura della tomba, dovrà essere posata piana (senza dislivello) ed il suo piano di calpestio non dovrà assolutamente superare una differenza di quota rispetto ai viali di camminamento del cimitero di massimo cm. 30 . L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Tali ricordi, trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente prima di poter procedere all'esumazione, restano di proprietà del Comune senza che il privato abbia nulla a pretendere. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

ART. 15 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., gli interessati si avvarranno dell'opera di privati imprenditori. Le imprese non possono eseguire né iniziare alcuna opera edile prima della definizione dell'iter procedurale relativo al rilascio del titolo autorizzativo relativo alle opere a farsi. Il titolo autorizzativo completo degli elaborati grafici deve essere conservato sul luogo di esecuzione dell'opera a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza. Gli esecutori dei lavori, nell'interesse dei privati concessionari, sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni procurati al Comune o a terzi. Per lavori edili riferiti ai monumenti, inerenti nuova edificazione ovvero a demolizione e ricostruzione, i privati imprenditori sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento della somma stabilita dalla Delibera di G.C. n //, o successivo atto di adeguamento, inerente i consumi di acqua, energia elettrica, ecc. Tale importo potrà essere variato da altre delibere seguenti a discrezione dell'Ente.

ART. 16 ORDINAMENTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nella propria attività edilizia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio ed altresì, adottando tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di polveri e/o materiali nell'ambiente. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. Il cantiere, quindi, dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e, comunque, non potrà occupare spazi attigui, né per l'esecuzione dei lavori né per l'installazione di baracche o depositi, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Competente. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, nel caso, ripristinare il suolo abusivamente occupato non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso. Nel caso di inadempienza ci sarà l'esecuzione d'ufficio in danno. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla perfetta pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate od imbrattate, ripulire e ripristinare il terreno. I materiali di scavo ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere sollecitamente trasportati all'esterno del Cimitero in modo tale da evitare qualsiasi deposito, in ogni caso, ogni tipo di rifiuto deve essere allontanato entro e non oltre il terzo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative ed occasioni di pubblico interesse. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e saranno depositati entro l'area recintata, avendo cura

di non sporcare il suolo con resti di malte, acque di lavaggio, ecc. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo forfettario fissato in tariffa.

ART. 17 INTRODUZIONE DI MEZZI D'OPERA

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati di dimensioni particolarmente ingombranti e/o pesanti e di tutti quelli, comunque, ritenuti capaci di procurare danni alle pavimentazioni ed in ogni caso di tutti quelli non autorizzati dall'Ufficio Cimiteriale. La sosta di tutti i mezzi d'opera autorizzati è consentita per il tempo strettamente necessario. Il responsabile, anche tramite il personale preposto alle attività cimiteriali, vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi. Lo stesso ha facoltà di rimuovere dalle sepolture, previa diffida dell'interessato a provvedervi entro dieci giorni, gli elementi non conformi alla normativa regolamentare e alla disciplina tecnica, in caso di irreperibilità di questi, può procedere d'ufficio trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'Albo del Cimitero.

ART. 18 ORARIO E PERIODO DEI LAVORI

È vietato all'impresa esecutrice di lavori, operare in orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Cimiteriali, ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga. Altresì, non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti, di cui al successivo comma. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero. In tale occasione, di anno in anno, si potrà fissare un periodo di tempo maggiore in cui vietare l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati. Le imprese, in tale periodo, sospenderanno tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, nonché allo sgombero, pulitura e messa in sicurezza dell'area circostante il cantiere. Ogni altro materiale sarà decorosamente sistemato nei confini dell'area recintata concessa.

ART. 19 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o le sepolture, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione, denunciando nel contempo il comportamento per l'applicazione della sanzione di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana nei casi di sporcizia di luoghi pubblici. Nel Cimitero, sarà

effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe. I rifiuti, quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari, essendo assimilabili ai rifiuti solidi urbani, saranno smaltiti come tali.

ART. 20 MATERIALI ORNAMENTALI

Dal Cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile dell'Ufficio Cimitero disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si espandono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra, saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati. Qualora siano irreperibili i provvedimenti saranno pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Sulle lapidi, copritomba ed altri ornamenti funerari è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

ART. 21 INIZIO E FINE DEI LAVORI

Il titolare del titolo abilitativo edilizio oppure il D.L. è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori almeno tre giorni prima; esso dovrà contenere i dati del committente, del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice. La fine dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di validità indicati negli atti autorizzativi, dovrà essere comunicata al Comune, unitamente ad una relazione del Direttore dei Lavori che asseveri la conformità dell'opera eseguita al grafico allegato al Titolo Autorizzativo, con allegati collaudo statico con visto del Settore Provinciale del Genio Civile di avvenuto deposito.

ART. 22 SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n°285 e ss.mm.ii., è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, n°1265 così come modificati dai seguenti provvedimenti: Legge 603/1961, D.M. 5 luglio 1975, legge n.457 del 5 agosto 1978, legge 689/1981, D.P.R. n. 285 del 1990 e D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii.

ART. 23 NORME FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente "Regolamento Cimiteriale per le costruzioni nel Cimitero" cessano di avere applicazione tutte le precedenti norme e/o prassi consolidate. Il presente Regolamento, costituito da 23

articoli, compreso quest'ultimo, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, per quindici giorni consecutivi. Trascorso tale termine il regolamento diventerà efficace ed entrerà in vigore. La visione del presente Regolamento è consentita a qualunque cittadino, senza alcuna formalità e a semplice richiesta e può essere rilasciata copia informale previo rimborso del solo costo di riproduzione. Inoltre, copia sarà consegnata ai Responsabili e Dirigenti dei vari Servizi e Settori, mentre altra copia sarà depositata presso l'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e pubblicata sul sito web del Comune di Pagani.